

RG 20026 /2016

Tribunale di Napoli

Sezione Prima bis

Il giudice monocratico dott. Carlo Gagliardi ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n° RG.20026 /2016, avente ad oggetto: Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 tra:

██████████, rapp.to e difeso dall'avv.to LICI AMARILDA, elettivamente domiciliato presso il suo studio

RICORRENTE

E

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA

RESISTENTE

NONCHE'

P.M. presso il Tribunale di Napoli

INTERVENTORE

Con ricorso depositato il giorno 25/06/2016, ██████████ (rettificato, in sede di audizione, in ██████████ nato in Senegal il giorno ██████████, proponeva opposizione avverso il provvedimento di rigetto emesso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale- con il quale era stata negata la protezione internazionale.

A sostegno della sua domanda, in punto di fatto, deduceva di essere fuggito dal paese in seguito alle vicende che avevano portato all'uccisione di suo padre, imam del villaggio e, anche, per le condizioni socio politiche della zona del Senegal-il Casamance- da cui proviene.

Chiedeva l'annullamento della decisione della Commissione territoriale e il riconoscimento della protezione sussidiaria; in subordine, e gradatamente, insisteva per la protezione umanitaria, il diritto di asilo ex art. 10 Cost.

Il G.I. fissava l'udienza e, contestualmente, disponeva, a cura della Cancelleria, le notificazioni e comunicazioni previste dal citato art. 35.

All'udienza del giorno 07/04/2017, acquisita documentazione, la causa veniva riservata per la decisione.

Appare opportuno, preliminarmente, riportare, sia pure schematicamente, il quadro normativo che delinea i presupposti ed il regime probatorio in materia di protezione internazionale.

Va osservato, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. 19.11.2007 n. 251 è qualificato come "rifugiato" il cittadino straniero il quale "per timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale



aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10".

Va ancora ricordato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 251/2007 è qualificata come "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero il quale "non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

Il "danno grave" è, poi, individuato all'art.14 del d.lgs. n. 251/2007 nella: " ... a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale."

Per quanto riguarda, invece, l'individuazione dei "Responsabili della persecuzione o del danno grave" l'art. 5 del d. lgs. n.251/2007 prevede che: "Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art.6 comma 2, contro persecuzioni o danni gravi."

Quanto al regime probatorio, è ormai consolidato l'orientamento secondo cui, nel giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato, l'onere gravante sul richiedente, ex articolo 2697 cc, deve ritenersi attenuato in considerazione del ridotto grado di disponibilità obiettiva delle prove, mentre rilevanti poteri sono riconosciuti, in materia, al giudice, allorché risulti necessario acquisire notizie relative alla situazione socio-politica e all'ordinamento giuridico del paese di provenienza.

Ciò, ad avviso del giudicante, non esclude, affatto, però, l'onere per il richiedente la protezione di fornire, quanto meno, elementi indiziari a sostegno della sua vicenda personale.

Tale conclusione si ricava dalla disposizione contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 251/2007, il quale, nel prevedere che:

".....Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;*
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi;*
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;*
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto giustificato motivo per ritardarla;*
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile",*



evidentemente, non ha affatto voluto derogare al principio secondo cui l'onere della prova resta a carico di chi propone una domanda giudiziale, ma solo attenuarne il rigore, in considerazione della particolare situazione personale in cui viene a trovarsi l'attore.

Come sopra detto, in tale materia, i poteri officiosi del giudice risultano rafforzati- essendo questi tenuto a cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo, anche d'ufficio, "le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del paese di origine"; ma ciò non significa che il richiedente la protezione possa limitarsi a raccontare un fatto, un accadimento, una storia compatibili con il quadro politico e sociale del proprio paese, per poter ottenere, in maniera acritica ed automatica, una qualche forma di protezione.

Ciò che deve accertarsi non è, infatti, solo il contesto politico-sociale o l'ordinamento giuridico del paese di provenienza- accertamento che il giudice può effettuare attraverso le periodiche relazioni della Commissione nazionale per il diritto di Asilo e delle organizzazioni internazionali indipendenti (UNHCR, Amnesty International, Reporter sans frontieres, Human Rights Watch), o, ancora, attraverso i report dei media nazionali ed internazionali-; ma, anche, la veridicità (o, quanto meno, la verosimiglianza) della vicenda personale narrata, attraverso la sottoposizione al giudice, da parte del richiedente la protezione, di seri e concreti, ancorché parziali e sommari, elementi di riscontro.

In altri termini, per fondare la richiesta di protezione, non basta limitarsi a raccontare una vicenda personale che sia compatibile con il quadro sociale e politico del paese di provenienza, ovvero risulti coerente con le informazioni che si hanno del paese di provenienza (in ordine alle contrapposizioni politiche, etniche, religiose, alle discriminazioni, all'inesistenza di un sistema stabile di garanzie), ma occorre, pur sempre, che il ricorrente fornisca elementi, anche solo indiziari, ma concreti, che consentano il necessario collegamento tra quelle criticità e la propria vicenda personale.

Senonché, l'elezione del padre del ricorrente alla carica di Imam, la vicenda relativa agli scontri tra gli appartenenti alle contrapposte formazioni, la morte del genitore non sono state confortate da alcun elemento di prova, neppure indiziario.

La domanda di protezione sussidiaria non può, quindi, essere accolta, posto che, tra l'altro, non è stato paventato, per il caso di rimpatrio, alcun rischio personale (tra quelli di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 14).

Quanto alla protezione di cui all'articolo 14 lettera c) del d. leg.vo 251, va osservato che la norma riconosce l'esigenza di protezione solo nei casi in cui il conflitto armato coinvolge in situazioni di violenza ed in maniera indiscriminata la popolazione civile.

Lo stesso Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati subordina l'affermazione di un rischio generalizzato per l'intera popolazione al riscontro di una pluralità di indici: l'assoggettamento delle popolazioni interessate all'effettivo controllo da parte di agenti non governativi, anche mediante imposizione di strutture di giustizia parallele e l'esecuzione di punizioni illegali; il reclutamento forzato; limitazioni sistematiche alla partecipazione alla vita pubblica; limitazioni sistematiche nell'accesso all'istruzione e alle strutture sanitarie; l'impatto della violenza sulla situazione umanitaria, intesa come insicurezza alimentare, povertà e distruzione dei mezzi di sopravvivenza.

Condizioni che nella specie non si riscontrano nel rapporto di Amnesty International del 22 febbraio 2017, nel quale ci si sofferma, invece- ma la circostanza è indifferente ai fini del presente giudizio- sulle restrizioni alla libertà di riunione e di espressione, sulle discriminazioni sessuali, sull'affollamento delle carceri, sugli abusi in danno di minori.



Neppure assume più rilievo, ai fini della protezione richiesta, l'attuale situazione nella regione Casamance, un tempo teatro di scontri tra ribelli e forze di sicurezza, e oggi non più oggetto dell'attenzione di UNHCR, il cui ultimo report risale, come risulta dal sito Refworld, al lontano settembre 2011.

D'altra parte, lo stesso sito del Ministero degli Affari esteri, Viaggiare sicuri- rivolto evidentemente ad una particolare categoria di ospiti del paese- se segnala il rischio di attentati di matrice terroristica, ormai non più peculiare di alcuni paesi ma comune anche ai paesi occidentali, per quanto riguarda la regione del Casamance segnala "saltuariamente, scontri armati tra forze di sicurezza senegalesi e ribelli"

Neppure sussistono ragioni di carattere umanitario riconducibili alle disposizioni contenute nell'articolo 19 del decreto leg.vo 286/1998 " *Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9; c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana; d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. (2A) ((2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalita' compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.*"

Quanto, infine, alla richiesta di asilo politico, occorre richiamare l'orientamento, ormai consolidato, della Corte di legittimità, secondo cui "in assenza di una legge organica sull'asilo politico- che ne fissi condizioni, termini, modi e organi competenti in materia di richiesta e concessione- il diritto in questione deve intendersi come diritto di accedere nel territorio dello Stato, al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato e non ha un contenuto più ampio del diritto di ottenere il permesso di soggiorno temporaneo" Cass. 18940/2006 – Cass. 26481/2012

La documentazione prodotta- dalla quale si ricava che il ricorrente milita in una squadra di calcio dilettantistica (ove svolge, in relazione alle abilità linguistiche acquisite durante la permanenza in Italia, anche funzione di mediatore culturale) e segue un corso per il conseguimento del titolo di studio della terza media, partecipando ad un corso di orientamento alla formazione e al lavoro- dimostra che egli ha iniziato un serio percorso di integrazione, linguistica e sociale e, in futuro, lavorativa che giustifica la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Ai sensi dell'art. 35, comma 10, del d. leg. n.25/2008, il provvedimento deve essere notificato al ricorrente e comunicato al pubblico ministero ed alla Commissione interessata.

Dichiara non ripetibili le spese del procedimento.

P.Q.M.

1) Accoglie il ricorso e dichiara che [redacted] Senegal , ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, salve le prerogative riservate alla Autorità di Polizia.

2) Dichiara non ripetibili le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Napoli

Il Giudice



Accoglimento totale del 22/05/2017
RG n. 20026/2016

